

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 561-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1979

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e la esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1980

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione in oggetto ripete i modelli di molti altri accordi stipulati fra il nostro ed altri Paesi in tema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone.

Peraltro, a differenza di altre convenzioni, è esclusa qui la materia delle successioni, dal momento che non esiste alcuna possibilità di accostamento tra la legislazione

islamica e quella italiana su questo argomento.

Pur con questo limite, la Convenzione merita di essere ratificata, rappresentando un utile strumento nei rapporti civili e commerciali tra i cittadini dei due Stati. La Commissione affari esteri propone, pertanto, all'Assemblea di approvare il disegno di legge che ne autorizza la ratifica.

MARTINAZZOLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

5 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV della Convenzione stessa.